



Ministero della Pubblica Istruzione

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” - Via al Cornicione, 35 - 20083 Gaggiano

Tel. 02/9085187 – Fax 02/9085048 - MIIC874001 - C.F. 90015630156

e-mail: segreteria@comprensivogaggiano.gov.it miic874001@istruzione.it miic874001@pec.istruzione.it

sito web - <http://comprensivogaggiano.gov.it>



Ai genitori degli alunni iscritti presso l'Istituto
Al Personale tutto
Al Sito Web

OBBLIGO DI VACCINAZIONI

Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.
Indicazioni e tempistica per la consegna della documentazione vaccinale.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2017 è stata pubblicata la legge 31 luglio 2017, n. 119 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, che riporta disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

La legge citata, introducendo l'obbligo di vaccinazione per i minori da 0 a 16 anni, affida compiti di vigilanza, controllo e segnalazione alle Istituzioni scolastiche.

Il MIUR, con la nota MIUR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001622 del 16 agosto 2017, ha diramato precise istruzioni alle Istituzioni scolastiche sulle modalità e i tempi per adempiere agli obblighi previsti dalla legge richiamata in oggetto, da parte delle famiglie o di chi esercita la patria potestà genitoriale sugli alunni iscritti.

L'OBBLIGO VACCINALE

All'obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale

relativo a ciascuna coorte di nascita.

Le vaccinazioni **rese obbligatorie**, da effettuare secondo il "Calendario vaccinale", sono 10:

1. anti-pollomellitica 2. anti-difterica 3. anti-tetanica 4. anti-epatite B 5. anti-pertosse 6. anti-Haemophilus Influenzale tipo b	Vaccinazioni obbligatorie In via permanente > Possibile somministrazione contestuale (vaccinazione esavalente)
7. anti-morbillo 8. anti-rosolia 9. anti-parotite 10. anti-varicella	Vaccinazioni obbligatorie sino a diversa successiva valutazione > Possibile somministrazione contestuale (vaccinazione esavalente)

Il calendario vaccinale è reperibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute, al link: www.salute.gov.it/vaccini

Inoltre, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, le regioni assicurano l'offerta attiva e gratuita delle seguenti vaccinazioni, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale:

anti-meningococcica B;
anti-meningococcica C;
anti-pneumococcica;
anti-rotavirus

Sono esonerati i soggetti immunizzati a seguito di malattia naturale. L'immunizzazione, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.

Le vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione.

In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.

Non incorrono nella sanzione i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età.

ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI OBBLIGHI VACCINALI

• All'atto dell'iscrizione, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, sarà richiesta la presentazione di dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali.

• Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445, da compilare utilizzando l'**allegato 1**

• In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o certificato vaccinate ugualmente rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinate vidimato dall'ASL. In quest'ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge).

- Ancora, con riferimento all'art. 3, commi 1 e 1-bis, potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico di cui trattasi. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (**allegato 1**).

In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:

- a) attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. 1, co. 3);
- b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art.1, co.2)

Per l'anno scolastico 2017-2018

La documentazione sopra riportata deve essere presentata agli insegnanti di classe entro il 31 ottobre 2017 (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado).

Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere consegnata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, nei tempi sopra indicati, **anche per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti il nostro Istituto Comprensivo.**

ATTENZIONE: La mancata presentazione della documentazione sarà obbligatoriamente segnalata alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.

In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da allegato 1) la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata in Segreteria, **entro l'8 marzo 2018.**

La mancata presentazione della documentazione sarà obbligatoriamente segnalata alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.
(art. 3, commi 2 e 3) al fine di attivare quanto previsto dall'art. 1, co. 4.

In ogni caso la mancata presentazione della documentazione, nei termini previsti, non determina la decadenza dell'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.

FORMAZIONE DELLE CLASSI

L'art. 4, co. 1, del decreto-legge prevede che i dirigenti delle istituzioni scolastiche, o i responsabili del servizio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di formazione delle classi e fatta salva la segnalazione alla ASL competente, inseriscano, di norma, i minori che si trovino nelle condizioni di omissione o differimento delle vaccinazioni per accertato pericolo per la salute, in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati.

Per l'anno scolastico 2017/2018, per le classi della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto che la documentazione comprovante gli adempimenti vaccinali può essere presentata ad anno già iniziato (entro il 31 ottobre 2017), quindi successivamente alla formazione delle classi, tale disposizione non si applica.

OPERATORI SCOLASTICI

L'art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone che, **entro il 16 novembre 2017**, gli operatori scolastici presentino alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello di cui all'allegato 2.

S allegano:

allegato 1 - MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (per gli alunni)

allegato 2 - MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (per gli operatori scolastici)

La dirigente scolastica
Giuseppina Tiziana Aloisi